

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

dott.ssa **Veronica Milone**

Presidente

dott.ssa **Antonella Vittoria Balsamo**

Consigliere

dott.ssa **Mariannina Giuffrida**

Giudice Aus. Relatore ed est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1206/18** R.G., promossa

DA

██████████, ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in Catania,
via Dalmazia n. 57, presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Caruso (
CRSMGR65M61A522M), che lo rappresenta e difende per mandato in atti.

Appellante

CONTRO

██
██████████, elettivamente domiciliato in Catania, via Morosoli n.
3, presso lo studio dell'Avv. Francesco Aurelio Noto,
NTOFNC77P06C351D, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

Appellato

avente ad oggetto: risarcimento danni

All'udienza del 29/11/19 le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato ██████████ conveniva in giudizio. innanzi il Tribunale di Catania. ██████████
██████████ per sentirli condannare ai danni, asseritamente subiti a seguito



di un intervento di by pass gastrico, per il quale, a suo dire non aveva rilasciato alcun consenso.

A seguito del detto intervento la stessa accusava terribili dolori addominali e febbre alta per cui veniva trasferita all'ospedale Cannizzaro, dove veniva sottoposta ad altro intervento chirurgico per eliminare il by pass.

Chiedeva, pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti che quantificava in €. 300.000,00.

Si costituiva il [REDACTED], contestando le domande attoree, delle quali chiedeva l'integrale rigetto, chiedendo, comunque, di chiamare in causa l'UAP Italiana s.p.a., per essere dalla stessa manlevato.

Si costituiva la [REDACTED] contestando la domanda e chiedendo di chiamare in causa la Reale Mutua Assicurazioni.

Istruita la causa a mezzo prova per testi e CTU medico legale, il Tribunale di Catania con la sentenza n.996/04, rigettava le domande, compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza proponeva appello la [REDACTED] ed il giudizio, a seguito di ulteriori CTU, veniva definito con sentenza n. 609/15 che accoglieva il gravame, riconoscendo un danno biologico complessivo del 4%, nonché i periodi di invalidità temporanea assoluta e parziale, per un totale di €. 16.284,25, a carico esclusivamente del [REDACTED], non avendo lo stesso riproposto la domanda di garanzia, in sede di appello ed essendo, nelle more del giudizio, intervenuto il fallimento della [REDACTED].

Avverso detta sentenza, [REDACTED] proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, cui resisteva con controricorso [REDACTED].

Con ordinanza n. 9057 depositata il 12/4/18, la Suprema Corte accoglieva il nono motivo del ricorso, cassando la sentenza in ordine alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione.

Con atto di citazione ex art.392 c.p.c., notificato il 18/6/18, [REDACTED] [REDACTED] riassumeva la causa nei confronti di [REDACTED] insistendo nelle domande meglio specificate in seno al detto atto.



All'udienza del 29/11/19, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.) La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9057/18, ha cassato, con rinvio alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione, la sentenza della medesima Corte n. 609/15, accogliendo il nono motivo del ricorso principale proposto da [REDACTED].

Con la suddetta sentenza, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“..al riguardo varrà in questa sede ribadire come, in tema di risarcimento dei danni, sul piano del diritto positivo l'ordinamento riconosca e disciplini (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno mergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e come obbligo per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze modificative, in pejus della precedente situazione del danneggiato, derivante dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compreso il fatto notorio le massime di esperienza e le presunzioni; che nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. N. 235/14) e del recente intervento del legislatore artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni, come modificati dalla legge 2/8/17), deve congiuntamente, ma distintamente valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (il c.d. danno morale), quanto quello dinamico-relazionale (danno alla vita di relazione, o danno esistenziale); che nella valutazione del danno alla salute (non diversamente che da quella di tutti gli altri danni alla persona costituenti la lesione di un interesse costituzionalmente protetto), il giudice al di là della terminologia decisoria da tempo adottata dal legislatore (danno c.d. biologico) dovrà valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella*



sua sfera morale(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul pino dinamico relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da se); che, pertanto, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico (inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionale), e del danno cosiddetto esistenziale, appartenendo tali “ categorie “ di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 della Cost.), mentre una differente autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza alla lesione del suo diritto alla salute; che, in assenza di lesioni della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrà specularmente valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, e in assenza di qualsiasi automatismo (volta che nelle singole fattispecie concrete, non è imprevedibile, pur se non frequente, l'ipotesi dell'accertamento della sola sofferenza morale e della provazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (in tal senso, già Cass. S.U. n. 6572/06); che la liquidazione unitaria di tale danno(non diversamente da quella prevista per il danno patrimoniale) avrà pertanto il significato di attribuire al soggetto una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica quanto inconsapevole simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di vulnus interno al patrimonio interno del creditore; che, nel caso di specie, avendo il giudice a quo del tutto omissso di procedere ad una specifica valutazione(in ipotesi anche negativa)del pregiudizio di natura non patrimoniale(diverso dal solo danno biologico) eventualmente subito dalla [REDACTED] per effetto del comportamento del [REDACTED] la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, spettando al giudice del rinvio il compito di provvedere all'esame di tale aspetto non limitandosi alla sola considerazione del danno biologico (in



se e per se considerato) senza tener conto delle proiezioni dannose dell'illecito del [REDACTED] sulla sfera morale della [REDACTED], o di quelle incidenti sul terreno dinamico-relazionale della sua vita in misure e forme eventualmente non coincidenti con le ordinarie valutazioni tabellari;"

Alla luce dei sopra indicati principi giurisprudenziali, pertanto, appare chiaro che al fine di un'integrale risarcimento del danno alla persona, va, innanzitutto, considerato il pregiudizio biologico.

La ctu medico legale, espletata nel presente grado di giudizio, ha accertato che dalle lesioni subite dalla [REDACTED] in occasione dell'intervento chirurgico in oggetto è derivato un danno biologico permanente pari al 4%.

Pertanto, l'appellante ha certamente diritto al risarcimento del pregiudizio biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità.

Tale voce di danno condiziona, infatti, la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve, pertanto, essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale.

La Suprema Corte, inoltre, ha ribadito che “ *nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.... dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza* ”.

Ed invero, “*E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore – uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione* ”.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, premesso che l'unico criterio utilizzabile è quello equitativo e stante la mancanza di elementi sicuri ed attendibili a cui ancorare la determinazione del valore della salute, la



Corte, nella sentenza parzialmente cassata ha ritenuto di dover utilizzare il sistema c.d. a punto d'invalidità, commisurato alla gravità della lesione dell'integrità psicofisica subita dal danneggiato (percentuale d'invalidità) e reso flessibile in rapporto all'età del danneggiato e, ciò, in considerazione della circostanza che più è elevata l'età tanto minore è il periodo di vita residua durante il quale l'invalidità deve essere sopportata.

In particolare, ha ritenuto applicare le tabelle in uso presso quest'Ufficio Giudiziario, redatte dal Tribunale di Milano.

Dette tabelle hanno notevole diffusione sul piano nazionale e la loro applicazione garantisce uniformità di trattamento.

In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, III sez. civile, con la sentenza n. 12408 del 2011, nella quale si legge che, poiché “ *l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto*”.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, al fine di risarcire il danno non patrimoniale, così come sopra individuato (pregiudizio biologico e morale) è stato attribuito, sulla base delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, un valore punto c.d. “*non patrimoniale*” (comprensivo come chiarito dalle note introduttive alle tabelle, della liquidazione sia del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva).

Pertanto, nel risarcimento del danno biologico, secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, è ricompreso anche il calcolo di una generica sofferenza morale.

È comunque possibile ottenere il risarcimento di un danno morale autonomo e distinto da quello biologico, ma, a tal fine, è necessario che le prove prodotte dal danneggiato siano utili a determinare la presenza di una



sofferenza, diversa da quella già compresa nel calcolo del danno biologico, causata dalle lesioni subite (ex plurimis Cass. 29191/2008).

In generale, ricordano i Giudici Supremi, non esiste nessuna automaticità nel calcolo del danno biologico che permetta di ricomprendere anche la quantificazione del danno morale; in particolare, nel caso di lesioni minori è possibile che non vi sia nessun ulteriore sofferenza da risarcire, oltre a quella del danno stesso, e conseguentemente risulterebbe superflua la liquidazione di un danno morale non subito.

Si può comunque parlare di un'autonoma liquidazione del danno morale rispetto al danno biologico, ma è necessario un accertamento separato e ulteriore rispetto ad altri danni.

In caso di danno micro-permanente è consentito il risarcimento, oltre che del danno biologico, del danno morale come voce del danno non patrimoniale: questo però comporta che il danneggiato deve allegare i fatti e le circostanze utili per la determinazione della sofferenza subita a causa della lesione.

Con la conseguenza che, anche in presenza della lesione di diritti inviolabili, non è ipotizzabile il risarcimento del danno morale in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso, il quale deve essere allegato e provato.

Nel caso a mano, nessuna prova è stata fornita in tal senso, essendosi limitata, l'appellante, ad allegare un generico turbamento psicologico dovuto ad un danno economico per i ricoveri fuori sede, alla solidarietà di parenti ed amici, alla necessità ed alla mortificazione di essere accudita e ad un aggravamento delle proprie condizioni di salute, peraltro già molto precarie.

Anche la prova per testi, espletata in primo grado, nulla ha aggiunto alle sopra indicate allegazioni, essendo stata incentrata esclusivamente alla conferma del fatto che la ██████ non avesse concesso al ██████ l'autorizzazione all'intervento di by pass digiuno-ileale, firmando il relativo consenso informato già sotto l'effetto della anestesia.

Risulta, inoltre, dalla documentazione allegata in atti, che la ██████ appena un anno dopo essersi sottoposta all'intervento oggetto del presente giudizio, decise di sottoporsi volontariamente ad altro intervento ben più invasivo, di



diversione bilio-pancreatica, presso l'ospedale di Aosta, al fine di perdere peso, accettando coscientemente altre sofferenze ed altre cicatrici, a riprova del fatto che la stessa nessun risentimento a livello psicologico e di relazioni sociali ha accusato a seguito del primo intervento.

Per quanto sopra, in ossequio dei principi dettati dalla Suprema Corte, la richiesta di ulteriore personalizzazione del danno liquidato deve essere rigettata in mancanza di sussistenza di un concreto pregiudizio patito, essendo, come già detto, la generica sofferenza morale, già ricompresa nel danno liquidato.

2.) Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza ma alla luce del divario tra la richiesta risarcitoria avanzata (€ 300.000,00) e la somma effettivamente liquidata (€ 16.284,25) ed al rigetto della richiesta di ulteriore danno morale, appare di giustizia compensare le spese, di tutti i gradi di giudizio, per la metà.

Le spese del primo grado di giudizio devono essere liquidate secondo il d.m. 127/04, diversamente tutte le altre vanno liquidate secondo il d.m. 55/14 in quanto la relativa attività si è esaurita sotto la vigenza delle stesse (Cass. n. 23318/2012)

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1206/18 R.G. promosso da [REDACTED] contro [REDACTED]

[REDACTED] così statuisce :

Condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED], della somma di € 16.284,25, oltre accessori, così come specificati nella sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 609/15;

Condanna [REDACTED] alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di tutti i gradi di giudizio, che già ridotte della metà si liquidano in € 2.000,00 per il primo grado, in € 2.500,00 per il secondo grado di giudizio, in € 1.400,00 per il giudizio in cassazione, € 1.500,00 per il giudizio di rinvio, oltre accessori di legge, se dovuti.



Le spese di tutte le CTU espletate, così come separatamente liquidate, vengono poste a carico di entrambe le parti in ragione della metà.

Così deciso in Catania il giorno 24/7/2020 nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello.

IL GIUDICE AUSILIARIO EST.

IL PRESIDENTE

